

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2013, n. 17-5754

Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte. Approvazione. Revoca D.G.R. n. 125-9449 dell'1.08.2008. Modifica delle DD.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 concernente "Linee guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina" e n. 211-4413 del 30.07.2012 concernente Precisazioni e indicazioni operative alle province.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed in particolare l'art. 18, comma 1, lett. d) che annovera il cinghiale (*Sus scrofa*) tra le specie faunistiche venabili;

visto l'articolo 11, quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ai sensi del quale "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA) possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157";

visto l'articolo 40 della l.r. 4.05.2012, n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012");

considerato che con D.G.R. n. 125-9449 del 1.8.2008 sono stati approvati i criteri per la gestione e la regolamentazione del prelievo venatorio della specie cinghiale;

considerato che in sede di applicazione dei criteri sopra richiamati sono emerse problematiche in ordine alla gestione della specie ed alla regolamentazione del suo prelievo che rendono indispensabile una revisione dei medesimi al fine di ottimizzare lo sforzo di caccia nei confronti del suide e di conseguire una significativa riduzione del suo impatto sulle attività antropiche;

tenuto conto della contrazione delle risorse economiche regionali da destinare al ristoro dei danni alle attività umane, arrecati, tra le altre ma in misura principale, dalla specie cinghiale;

vista la D.G.R. n. 18-5442 del 26.2.2013, in particolare per quanto attiene le modalità per l'ammissione dei cacciatori al prelievo venatorio della specie cinghiale;

considerato che l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con nota prot. n. 25776/T-A11 del 9.7.2012, ha indicato, tra le forme di caccia che possono essere esercitate nei confronti della specie cinghiale, anche il prelievo selettivo rimarcando nel contempo che tale prelievo, essendo esercitato dal singolo cacciatore, risulta complessivamente assai poco impattante. Parimenti l'ISPRA ha sottolineato che "calendari venatori troppo ristretti, lungi dal comportare vantaggi dal punto di vista della conservazione della specie, determinano invece risultati opposti";

considerato, inoltre, che l'ISPRA ha ribadito la posizione sopra riportata, con parere trasmesso con nota prot. n. 30119/T-A11 del 10.8.2012;

rilevata, pertanto, la necessità di coniugare una gestione efficace della specie cinghiale finalizzata a ridurre significativamente sia i danni alle produzioni agricole che il numero dei sinistri stradali imputabili alla specie, con la conservazione e la tutela di altre specie faunistiche che risultano in difficoltà a causa delle modificazioni climatiche ed ambientali;

viste le "Linee guida per la gestione del cinghiale nella Regione Piemonte" che, tra l'altro, introducono tra le varie forme di caccia, specifiche per tale suide, il prelievo selettivo;

ritenuto, pertanto, di approvare le sopra richiamate "Linee guida per la gestione del cinghiale nella Regione Piemonte" come riportate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad integrazione delle "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina", approvati con D.G.R. 27 Aprile 2012, n. 94-3804 come modificata dalla D.G.R. 29 Maggio 2012, n. 60-3950;

ritenuto, altresì, opportuno approvare la relativa modulistica di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ritenuto, conseguentemente, di revocare la citata D.G.R. n. 125-9449 del 1.8.2008;

considerato, inoltre, che l'ISPRA ha apportato variazioni ai periodi di prelievo selettivo degli ungulati e ritenuto, pertanto, opportuno e necessario modificare i periodi indicati nelle "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina", approvati con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012, come modificata dalla D.G.R. n. 60-3950 del 29.5.2012, come riportato nell'allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

vista altresì la DGR n. 211 – 4413 del 30 luglio 2012 con la quale sono state fornite alle Province precisazioni ed indicazioni operative sugli aspetti più significativi delle questioni sollevate, in relazione alla intervenuta abrogazione della legge regionale n. 70/96;

considerato che, in riferimento al punto 1 "Abilitazione venatoria" dell'allegato alla sopraccitata DGR è necessario integrare e precisare che l'esenzione dai corsi relativi agli ungulati e alla tipica fauna alpina, per i cacciatori che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio prima del 4 settembre 1996 è da riferirsi ai soggetti che, ai sensi dell'articolo 64 dell'abrogata l.r. 17 ottobre 1979 n. 60, avevano conseguito apposito esame integrativo per l'abilitazione all'esercizio venatorio nella zona delle Alpi;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni esposte nelle premesse:

- di revocare la D.G.R. n. 125-9449 del 1.8.2008 ("L.r. 70/96 e l.r. 9/2000 – Criteri per la gestione e la regolamentazione del prelievo venatorio del cinghiale. Approvazione");

- di approvare le nuove "Linee guida per la gestione del cinghiale nella Regione Piemonte", riportati nell'allegato A) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso, ad integrazione delle "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina", approvati con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012, come modificata dalla D.G.R. n. 60-3950 del 29.5.2012;

- di approvare la relativa modulistica di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di modificare i periodi per il prelievo selettivo degli ungulati indicati nelle "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina", approvati con D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012, come modificata dalla D.G.R. n. 60-3950 del 29.5.2012, come riportato nell'allegato C), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di modificare il punto 1 "Abilitazione venatoria" dell'allegato alla DGR n. 211 – 4413 del 30 luglio 2012 aggiungendo dopo le parole "per i cacciatori che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio prima del 4 settembre 1996", le seguenti "nella zona delle Alpi".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 12.10.2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

LINEE GUIDA
PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE NELLA REGIONE PIEMONTE

1. METODI DI PRELIEVO E SUDDIVISIONE TERRITORIALE

1. La gestione faunistico-venatoria del cinghiale negli A.T.C., nei C.A., nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. della Regione Piemonte deve tendere a regolarne le popolazioni, mantenendo densità compatibili con le altre componenti faunistiche e con le attività produttive agro-silvo-pastorali.
2. La caccia al cinghiale può essere esercitata secondo le seguenti modalità operative:
 - a) caccia di selezione;
 - b) battuta o braccata;
 - c) girata;
 - d) singolarmente, alla cerca o all'aspetto.
3. I Comitati di gestione possono regolamentare l'attività venatoria alla specie cinghiale suddividendo il proprio territorio.

2. DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO

A – CACCIA DI SELEZIONE

1. Al fine di richiedere il piano numerico di prelievo alla specie cinghiale gli A.T.C., i C.A., le A.F.V. e le A.A.T.V. dovranno redigere una relazione tecnica in merito allo status della popolazione, in cui dovranno essere indicati eventuali dati di censimento e/o tableau di caccia.
2. Le metodologie di censimento applicabili per la specie cinghiale sono: osservazione diretta, conteggio notturno con faro, conteggio con termo-camera.
3. I periodi idonei in cui effettuare i censimenti sono i seguenti: da febbraio a maggio.

A.1. Formulazione dei piani di prelievo

1. I piani di prelievo annuali vengono redatti in base:
 - a) ai risultati dei censimenti e/o delle stime di consistenza e/o all'analisi delle dinamiche di popolazione;
 - b) ai risultati del prelievo della precedente stagione venatoria, con particolare riferimento alla distribuzione degli abbattimenti per sesso e classi d'età;
 - c) allo sforzo di caccia.
2. I piani di prelievo, come proposti da A.T.C., C.A., A.F.V. e A.A.T.V., devono essere riportati su schede appositamente predisposte dal competente Settore e pervenire alla Regione entro 30 giorni prima del previsto inizio del prelievo stesso accompagnati da una relazione tecnica.
3. I piani di prelievo devono essere redatti in modo da contenere:
 - a) il numero dei capi da abbattere e la ripartizione in classi di sesso e di età;
 - b) la percentuale di popolazione che si intende prelevare rispetto alla consistenza censita o stimata;
 - c) il calendario dei prelievi secondo le indicazioni riportate nella seguente tabella:

Classi	Periodo
ST – RO – Maschi	01 aprile – 30 settembre
ST – RO – Maschi e Femmine	01 ottobre – 31 gennaio

A.2. Modalità di prelievo

1. La caccia di selezione potrà essere esercitata alla cerca, all'aspetto o da appostamento.
2. Al fine di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i Comitati di gestione possono regolamentare la tipologia di caccia di cui al comma 1 e predisporre appostamenti (anche altane) per il prelievo selettivo agli ungulati; tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge 157/92.
3. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono identificare le zone in cui collocare gli appostamenti, definirne il numero massimo e disciplinarne le modalità autorizzative, di accesso e di utilizzo.
4. L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizioni tali da poter completare l'abbattimento.
5. Nelle giornate consentite, la caccia di selezione potrà essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Le giornate di caccia di selezione entrano a far parte delle tre giornate settimanali consentite.
6. Il carniere giornaliero e stagionale per i cacciatori ammessi al prelievo selettivo è comunque sempre limitato a quello indicato dal calendario venatorio, fatta salva la possibilità di prelevare anche altri capi di ungulato ruminante nella stessa giornata, ove prevista l'eventualità dal regolamento adottato dal Comitato di gestione.
7. Il prelievo è consentito con fucile a canna rigata dotato di ottica di calibro non inferiore a 7 mm. (compreso cal . 270).
8. In caso di ferimento di un animale il cacciatore dovrà darne immediata comunicazione all'A.T.C. o C.A. e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero, potrà avvalersi della collaborazione di recuperatori abilitati ed inseriti nell'apposito albo provinciale che opereranno secondo le disposizioni individuate dalla stessa. In tal caso il recupero può essere proseguito nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero.
9. Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia di cui al comma precedente.

A.3. Accesso ai piani di prelievo

1. L'accesso ai piani di prelievo è consentito, previa presentazione di domanda di partecipazione, ai cacciatori, che ne fanno richiesta, e previa frequentazione di un percorso formativo, senza oneri da parte dei partecipanti, organizzato dagli A.T.C.- C.A. e svolto da tecnici faunistici esperti in materia, non superiore a 4 ore. Il cacciatore deve essere in possesso di certificato di "superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata". Tale certificato non è necessario per i cacciatori in possesso di abilitazione all'esercizio venatorio nella zona delle Alpi acquisita prima del settembre 1996 e/o per la caccia di selezione agli ungulati ruminanti.
2. Il prelievo selettivo è consentito anche ove si eserciti contestualmente il prelievo selettivo ad altri ungulati ruminanti.
3. Il numero massimo di cacciatori ammissibili al prelievo non può essere superiore a 2,5 cacciatori per capo prelevabile.
4. I cacciatori ammessi al piano di prelievo sono tenuti a ritirare presso la sede dell'A.T.C. o C.A. la seguente documentazione:
 - a) una cartolina autorizzativa, indicante il Distretto, il Settore ed il periodo di prelievo;
 - b) un contrassegno da applicare in modo inamovibile al capo appena abbattuto e recuperato. Il contrassegno comprova la liceità del prelievo effettuato e contemporaneamente autorizza il cacciatore alla detenzione e al trasporto del capo. In assenza di contrassegno il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge;

c) un blocchetto di tagliandi madre-figlia, da compilare ad ogni uscita, di cui la parte figlia è da imbucare nelle apposite cassette dislocate sul territorio di competenza.

A.4. Centro di controllo

1. Il cacciatore che ha effettuato il prelievo dovrà presentare il capo prelevato al Centro di controllo, presso il quale va consegnata la scheda di autorizzazione debitamente compilata, il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero.

2. Nel caso in cui al Centro di controllo si riscontri l'abbattimento di un capo con caratteristiche difformi da quanto indicato sulla scheda autorizzativa, fatto salvo il caso di abbattimento sanitario, il Tecnico del Centro di controllo provvederà a comunicare tale irregolarità al Presidente dell'A.T.C. o del C.A. oppure ad un suo delegato che ne darà tempestiva notizia alla Provincia competente per territorio.

3. La scheda di rilevamento dei dati, compilata in ogni sua parte, ha la seguente destinazione: l'originale da trattenersi presso il Comitato di gestione, una copia da consegnare all'abbattitore.

4. Di tutti gli abbattimenti deve tenersi nota in apposito registro, anche informatizzato. Tale registro deve essere tenuto costantemente aggiornato da parte del tecnico incaricato al Centro di controllo.

5. I contrassegni non utilizzati devono essere restituiti da parte dei cacciatori al Comitato di gestione entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 4, lett. dd) della l.r. 5/2012.

6. Il Comitato di gestione a conclusione del piano di abbattimento selettivo è tenuto a trasmettere al Settore regionale competente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i dati desunti dalle schede biometriche, relativi ai capi abbattuti, su supporto informatizzato, utilizzando il software della banca dati faunistica (sezione "abbattimenti").

B – ALTRE FORME DI PRELIEVO

L'attività venatoria al cinghiale non in selezione è consentita secondo le disposizioni del calendario venatorio (con un arco temporale non superiore ai 92 giorni), e può essere praticata anche in contemporanea alla caccia di selezione, purché entrambe siano opportunamente regolamentate dal Comitato di gestione.

B.1. Prelievo in forma singola

1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono regolamentare l'attività venatoria alla specie cinghiale, praticata in forma singola, prevedendo:

a) una scheda autorizzativa, appositamente predisposta dall'A.T.C. o dal C.A., su cui il cacciatore annota la giornata e l'orario di inizio e fine cacciata e i dati biometrici dei capi prelevati;

b) l'obbligo di indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sia anteriormente che posteriormente;

c) il divieto di detenere munizione spezzata durante la giornata e l'orario di caccia annotato sulla scheda autorizzativa.

2. E' vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale nella zona faunistica di pianura. E' consentito esclusivamente da appostamento su altana e in forma selettiva.

3. L'abbattimento della specie da parte del singolo cacciatore è consentito con l'esclusione delle zone in cui sia in corso la caccia a squadre, opportunamente tabellata nel rispetto di quanto previsto al punto B4.

B.2. Prelievo a squadre

1. Gli A.T.C. e i C.A. possono regolamentare l'attività venatoria alla specie cinghiale suddividendo il proprio territorio in zone da destinare alle squadre.
2. Il numero delle squadre viene definito in funzione delle caratteristiche del territorio nonché dalle scelte gestionali che si vogliono intraprendere.
3. Il Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A., per l'assegnazione delle zone alle squadre di cacciatori può optare per un sistema a rotazione oppure vincolare ogni squadra ad un'unica zona durante tutta la stagione venatoria.

B.3. Formazione ed ammissione delle squadre

1. Ogni cacciatore regolarmente ammesso all'esercizio dell'attività venatoria nell'A.T.C. o nel C.A. può partecipare alla formazione delle squadre.
2. Il numero massimo dei componenti per la formazione della squadra è stabilito dal Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. con proprio atto interno.
3. La composizione della squadra, riportata su apposito modulo deve essere presentata secondo le indicazioni del Comitato di gestione dal caposquadra al Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. e deve comprendere: il nominativo del "capo squadra", eventuali uno o due suoi sostituti e dei componenti la squadra. Ogni nominativo deve essere corredato di: luogo e data di nascita, residenza ed indirizzo, numero di licenza di caccia e firma di adesione.
4. Il Comitato di gestione degli A.T.C. e C.A. invia entro il 1° settembre di ogni anno alla Provincia su supporto informatico le aree delle zone in cui è effettuata la caccia a squadre e l'indicazione della distribuzione delle squadre su tali zone, nel caso in cui l'assegnazione sia fissa.

B.4. Disposizioni operative

1. La squadra esercita l'attività venatoria in un solo A.T.C. o C.A. e ciascun componente può aderire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.
2. L'attività di caccia deve essere segnalata almeno un'ora prima dell'orario di apertura della caccia indicato sul tesserino venatorio tramite l'esposizione di tabelle riportanti la dizione "CACCIA AL CINGHIALE IN ATTO" lungo le strade o sentieri di accesso alla zona di caccia. Le tabelle devono essere rimosse al termine della cacciata.
3. La squadra è considerata presente e operativa se provvede ad apporre le tabelle di cui al comma 2 almeno entro un'ora prima dell'orario di apertura della caccia indicata sul tesserino venatorio. La mancata apposizione o rimozione delle tabelle a cacciata dichiarata chiusa, o l'assenza della squadra comporta la possibilità per il singolo cacciatore di accedere all'area.
4. Per una maggior sicurezza ciascun partecipante alla cacciata deve indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sia anteriormente che posteriormente.
5. Per operare sul territorio individuato, la "consistenza effettiva" della squadra non deve essere inferiore a 12 cacciatori per gli A.T.C. e a 10 per i C.A.. Tale valore costituisce il "limite minimo" perché una squadra possa operare e non può essere ridotto. Per le squadre che operano con la tecnica della girata la consistenza massima non deve superare i 6 cacciatori sia per gli A.T.C. che per i C.A..
6. I cacciatori, che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi che saranno valutati in sede di Comitato di gestione, non abbiano partecipato ad almeno 6 giornate di caccia realizzate dalla squadra di appartenenza perdono il diritto di iscriversi per la stagione venatoria successiva ad una qualsiasi squadra che eserciti la caccia nell'A.T.C. o C.A. di appartenenza. La verifica delle schede di presenza dei partecipanti alle battute viene effettuata dall'A.T.C. e dal C.A..
7. Ogni iscritto alle squadre dovrà essere in possesso di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comitato di Gestione.
8. La partecipazione alla cacciata a squadre comporta, ad ogni effetto, l'utilizzo di una giornata di

caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale.

9. I cani impiegati dovranno essere gestiti in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie di fauna selvatica presenti nell'area di caccia.

10. All'inizio della stagione venatoria ogni squadra ammessa deve essere dotata di "registro di caccia" suddiviso per giornate.

11. Il registro, il cui modello è stabilito dalla Regione, nel corso della cacciata deve essere sempre in possesso del caposquadra e sempre disponibile per ogni controllo e dovrà essere compilato in ogni sua parte dal caposquadra.

12. Il registro dovrà essere riconsegnato presso la sede dell'A.T.C. o del C.A. entro 15 giorni dalla data di chiusura della caccia al cinghiale.

13. I dati contenuti nel registro dovranno pervenire alla Regione Piemonte entro il 28 febbraio di ogni anno a cura dell'A.T.C. o del C.A..

B.5. Requisiti e compiti del caposquadra

1. Il caposquadra o i suoi vice devono essere cacciatori in possesso dei requisiti previsti dalla D.G.R. 125-9449 del 1° agosto 2008, o aver partecipato a un periodo di formazione, organizzato dai Comitati di gestione non superiore alle 6 ore e svolti da tecnici faunistici esperti nella gestione del cinghiale, che illustri la biologia e gestione del cinghiale, il suo riconoscimento in natura, biometria e metodi di raccolta dei dati biometrici, tecniche di controllo della specie, prova di maneggio in poligono delle armi con canna lunga ad anima rigata ed ad anima liscia caricata con munizione a palla singola.

2. Il caposquadra o i suoi vice (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti, comunicandolo tempestivamente all'A.T.C. o al C.A., solo per cause di forza maggiore) non devono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli artt. 30 e 31 della legge 157/1992 o in quelle dell'art. 40 della l.r. 5/2012, per le due annate precedenti alla designazione.

3. Il caposquadra o, in sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della cacciata garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dalle presenti linee guida e da ogni altra disposizione emanata dal Comitato di gestione.

4. Il Caposquadra deve assolvere i seguenti compiti:

a) annotare, prima di ogni giornata di caccia nel registro di caccia al cinghiale i nominativi dei partecipanti e verificare che siano regolarmente iscritti nel registro degli aventi diritto;

b) al termine della giornata di caccia deve redigere e controfirmare il registro giornaliero dove verranno riportati tutti i dati richiesti.

5. In caso di mancato adempimento ai compiti di cui al punto precedente da parte di un caposquadra, il Comitato di gestione può revocarne l'incarico e procedere alla sua sostituzione.

B.6. Partecipazioni occasionali

1. Il caposquadra potrà richiedere all'A.T.C. o al C.A., almeno entro le 24 ore precedenti la cacciata, l'ammissione occasionale di cacciatori, fino ad un massimo di 5 per cacciata.

2. I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero minimo (o massimo) di "consistenza effettiva" per lo svolgimento della cacciata.

3. Anche i partecipanti occasionali debbono essere annotati sul registro di caccia prima dell'inizio della cacciata.

B.7. Divieti applicabili

1. Fermo restando i divieti previsti dalla legge 157/92 e dalla l.r. 5/2012, nelle zone ricadenti nella disciplina di cui al presente atto, è vietato:

a) detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo di apertura e chiusura della cacciata indicato sul registro di caccia al cinghiale;

- b) abbattere, per tutto il periodo della battuta un capo diverso dal cinghiale;
 - c) esercitare la caccia al cinghiale a squadre senza il caposquadra o un suo sostituto e senza il numero minimo di “consistenza effettiva” dei cacciatori;
 - d) esercitare la caccia al cinghiale in forma individuale in presenza di una squadra di caccia a tale specie autorizzata;
 - e) esercitare la caccia al cinghiale in altra zona da quella assegnata, salvo invito specifico di un'altra squadra autorizzata dall'A.T.C. o dal C.A. e previa rinuncia della squadra invitata ad esercitare la caccia per quella giornata nella propria zona di competenza. Rimane ferma la possibilità tra due squadre confinanti di uno stesso A.T.C. o C.A., di svolgere cacciate in forma congiunta;
 - f) inseguire o abbattere il cinghiale nella zona di un'altra squadra ove presente, anche se scovato e ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani con fucile scarico e in custodia. Il capo ferito deve essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato da non più di tre cacciatori, previo accordo con l'altra squadra operante nella zona se presente. Qualora il capo ferito trovi rifugio all'interno di aree protette o di istituti di protezione provinciale il relativo recupero deve avvenire in presenza del rispettivo personale dell'ente di gestione.
2. Per le violazioni delle presenti disposizioni si applica, ove non sia già prevista specifica sanzione, la sanzione amministrativa di cui all'art. 40, comma 4, lett. dd) della l.r. 5/2012.

3. DISPOSIZIONI FINALI

1. I Comitati di gestione possono predisporre specifici regolamenti per la definizione di ulteriori prescrizioni e per la contestualizzazione delle norme contenute nelle presenti disposizioni.
2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. dovranno adottare tutte le iniziative tecniche atte al rispetto, da parte dei cacciatori interessati, di tali adempimenti.
3. I regolamenti devono essere preventivamente inviati alla Provincia per la verifica di congruenza e di conformità agli obiettivi di contenimento della specie contenuti nei piani predisposti ai sensi dell'art. 2 della l.r. 9/2000.
4. In caso venissero evidenziate particolari situazioni di criticità legate all'impatto della specie sulle attività antropiche, la Provincia competente può richiedere al Comitato di gestione la modifica o la revoca di una singola zona o di tutte le zone, la rotazione o la costituzione delle stesse ove non fossero presenti, se ritenuto necessario.
5. In caso di inadempienze del Comitato di gestione la Provincia può intervenire ai sensi del comma 10, dell'art. 6 della D.G.R. n. 10-26362 del 28/12/1998 (“Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata”).
6. Tutti i capi abbattuti nei C.A. devono essere presentati, al termine della giornata di caccia, al Centro di controllo.
7. Negli istituti a gestione privata della caccia il concessionario provvede agli adempimenti previsti per l'accesso e le modalità per il prelievo selettivo nonché a trasmettere al competente Settore regionale i dati relativi agli abbattimenti di cui al punto A.4.6. Il prelievo del cinghiale nelle altre forme dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i..



AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA / COMPRENSORIO
ALPINO

.....

**REGISTRO ATTIVITA' VENATORIA
AL CINGHIALE**

Stagione venatoria.....

Numero/ Nome della squadra.....
Caposquadra.....
Vice.....
Vice.....

DATA.....	AREA DI BATTUTA.....
Mattino: ORA INIZIO.....	ORA FINE.....
Pomeriggio: ORA INIZIO.....	ORA FINE.....

Responsabile.....			
N.	Cognome e Nome	N.	Cognome e Nome
1		37	
2		38	
3		39	
4		40	
5		41	
6		42	
7		43	
8		44	
9		45	
10		46	
11		47	
12		48	
13		49	
14		50	
15		51	
16		52	
17		53	
18		54	
19		55	
20		56	
21		57	
22		58	
23		59	
24		60	
25		INVITATI	
26		1	
27		2	
28		3	
29		4	
30		5	
31		6	
32		7	
33		8	
34		9	
35		10	
36		11	

RIEPILOGO BRACCATA DEL

Ora inizio..... Ora fine.....

Area di battuta..... Comune/i.....

N.complessivo partecipanti..... N.poste..... N.canai.....

N. Cani utilizzati..... Prima della braccata l'area è stata tracciata? SI NO

N.Cinghiali abbattuti..... N.Cinghiali feriti e non recuperati.....

N.complessivo Cinghiali avvistati(escluso gli abbattuti).....

N. Ungulati ruminanti avvistati.....

Note.....
.....
.....

RIEPILOGO BRACCATA DEL

Ora inizio..... Ora fine.....

Area di battuta..... Comune/i.....

N.complessivo partecipanti..... N.poste..... N.canai.....

N. Cani utilizzati..... Prima della braccata l'area è stata tracciata? SI NO

N.Cinghiali abbattuti..... N.Cinghiali feriti e non recuperati.....

N.complessivo Cinghiali avvistati(escluso gli abbattuti).....

N. Ungulati ruminanti avvistati

Note.....
.....
.....


Valutazione dell'età del cinghiale

Al fine di semplificare e nello stesso tempo standardizzare la raccolta dei dati dei cinghiali abbattuti, sulla scorta di esperienze maturate in altre aree, la suddivisione in classi di età deve essere effettuata come di seguito schematizzato:

striato (privo di M1)


< 6 mesi

rosso (con M1)




6 - 10 mesi

sub adulto (con I3, C, M2)




11 - 14 mesi

adulto 1 (con I1, P4)




15 - 18 mesi

adulto 2 (con I2 in eruzione o pareggiato, M3 assente o erotto al massimo per metà)



adulto 3 (con I1, I2, I3 pareggiati, M3 erotto tutto o per 2/3)




adulto 4 > 36 mesi


Riepilogo e abbreviazioni

sigla	classe	note
ST	Striato	(privo di M1)
RO	Rosso	(con M1)
SU	Subadulto	(con I3, C, M2)
A1	Adulto 1	(con I3, P4)
A2	Adulto 2	(con I2 in eruzione o pareggiato, M3 assente od erotto al massimo per metà)
A3	Adulto 3	(con I1, I2, I3 pareggiati, M3 erotto tutto o per 2/3)
A4	Adulto 4	anni stimati

adulto 2 (con I2 in eruzione o pareggiato, M3 assente o erotto al massimo per metà)



adulto 3 (con I1, I2, I3 pareggiati, M3 erotto tutto o per 2/3)



adulto 4 > 36 mesi

Riepilogo e abbreviazioni

sigla	classe	note
ST	Striato	(privo di M1)
RO	Rosso	(con M1)
SU	Subadulto	(con I3, C, M2)
A1	Adulto 1	(con I3, P4)
A2	Adulto 2	(con I2 in eruzione o pareggiato, M3 assente od erotto al massimo per metà)
A3	Adulto 3	(con I1, I2, I3 pareggiati, M3 erotto tutto o per 2/3)
A4	Adulto 4	anni stimati

Allegato C

PERIODI PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEGLI UNGULATI

Camoscio

Classe	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	1 agosto - 15 dicembre
Femmine 2 o più anni Classe 0 maschio/ femmina	1 settembre - 15 dicembre

Muflone

Classe	Zona	Periodo
Maschi 2 o più anni Yearling maschio	ATC	1 agosto - 30 settembre
Tutte	ATC	1 novembre - 31 gennaio
Maschi 2 o più anni Yearling maschio/femmina	CA	1 agosto - 15 dicembre
Tutte	CA	1 settembre - 15 dicembre

Cervo

Classe	Periodo
Femmina e Cl. 0	15 ottobre - 31 dicembre *
Maschio	15 ottobre - 31 dicembre * (1-14 ottobre secondo regolamento**)

NOTA:

* nei distretti di bassa valle il prelievo è consentito fino al 31 gennaio.

** dal 01 al 14 ottobre il prelievo del maschio, a chi pratica l'assegnazione nominativa può essere autorizzato esclusivamente ai sensi di specifico regolamento deliberato da ogni ATC o CA e trasmesso alla Regione, tenendo conto almeno delle seguenti disposizioni:

- può essere assegnato, in rapporto 1:1, un numero massimo di capi pari al 50% del piano dei maschi di classe III;
- le uscite di caccia nonché il prelievo devono essere distribuiti omogeneamente sull'intera superficie del distretto;
- il cacciatore autorizzato deve essere accompagnato da personale tecnico in possesso di titolo di studio in materia faunistica oppure da altro personale che abbia ottenuto la qualifica di "accompagnatore" a seguito di specifico corso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della l.r. 17/1999, organizzato dalla Provincia in accordo con gli ATC o CA. Il superamento del corso dà diritto ad un attestato di "accompagnatore" alla caccia di selezione del cervo. Non è prevista l'equipollenza del suddetto attestato, per le medesime finalità, in altri ATC o CA della Regione Piemonte. Per le finalità di cui sopra non sono riconosciuti attestati di abilitazione rilasciati da altre Amministrazioni od organismi, stante la diversità del contesto operativo ed ambientale piemontese rispetto a quello di rilascio; il corso deve comunque prevedere le seguenti materie:
- biologia e etologia;
- riconoscimento delle classi oggetto di prelievo;
- tecniche di prelievo;
- principi di balistica e norme di sicurezza.

Capriolo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	ATC	1 giugno -15 luglio 15 agosto - 30 settembre
Femmina e Cl. 0	ATC*	1 gennaio - 15 marzo

Classe	Zona	Periodo
Maschio	CA	1 giugno -15 luglio 15 agosto - 15 novembre
Femmina e Cl. 0	CA	15 settembre - 15 dicembre

* Nell'ambito della suddivisione dei periodi i distretti di bassa valle dei CA possono essere assimilati a quelli degli Ambiti Territoriali di Caccia.

Allegato C

Daino

Classe	Periodo
Maschio CL I	1 settembre - 30 settembre
Maschio 2 o più anni Yearling maschio	1 novembre - 31 dicembre
Tutte	1 gennaio - 15 marzo

Nota: Nelle AFV e AATV, caratterizzate da una bassa pressione di caccia e nelle quali è previsto l'affiancamento del cacciatore da parte di un accompagnatore incaricato dall'azienda, i periodi di caccia ammessi sono:
cervo: dal 1° settembre al 31 gennaio,
daino: dal 1° settembre al 15 marzo,
muflone: dal 1° agosto al 31 gennaio.